

Martedì 17 aprile 2018

P8_TA(2018)0100

Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI))

(2019/C 390/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» ⁽¹⁾ (7° PAA),
- visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana,
- visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21 e la 21ª Conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC, svoltasi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la loro natura interconnessa e integrata,
- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del dicembre 2016 dal titolo «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Relazione sugli indicatori ambientali 2016 – A sostegno del monitoraggio del 7° programma d'azione per l'ambiente),
- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del novembre 2017 dal titolo «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Relazione sugli indicatori ambientali 2017 – A sostegno del monitoraggio del 7° programma d'azione per l'ambiente),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 dal titolo «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0063), corredata delle 28 relazioni per paese,
- vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM(2016)0316),
- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ⁽⁵⁾,
- vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico ⁽⁶⁾,
- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «SOER 2015 – L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2015»,

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0450.

⁽³⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0441.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0100.

Martedì 17 aprile 2018

- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 19 maggio 2015 dal titolo «Lo stato della natura nell'UE»,
 - visto lo studio di valutazione dell'attuazione a livello europeo, del novembre 2017, sulla revisione intermedia dell'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente (2014-2020), realizzato dal servizio Ricerca del Parlamento europeo, compreso lo studio ad esso allegato,
 - vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore ^(?),
 - vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» (COM(2016)0739),
 - vista la convenzione sulla diversità biologica,
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),
 - vista la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (COM(2017)0713),
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0059/2018),
- A. considerando che il 7° PAA definisce obiettivi giuridicamente vincolanti da conseguire nei settori dell'ambiente e dei cambiamenti climatici entro il 2020; che definisce inoltre una visione a lungo termine per il 2050;
- B. considerando che il 7° PAA non contiene una clausola di revisione intermedia; che la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sull'attuazione del 7° PAA è un'opportunità per valutare i progressi del programma e formulare raccomandazioni basate su prove per l'ulteriore attuazione dell'attuale PAA e di eventuali futuri PAA; che la presente relazione dovrebbe andare oltre la riaffermazione di problemi noti e proporre soluzioni che consentano di conseguire gli obiettivi indicati nel 7° PAA;
- C. considerando che la Commissione sta lavorando a una relazione di valutazione incentrata sulla struttura e sul ruolo strategico svolto dal 7° PAA; che la relazione è intesa, in particolare, a verificare se il quadro concordato stia aiutando l'UE a realizzare i nove obiettivi prioritari in modo intelligente;
- D. considerando che l'UE dispone di una solida legislazione ambientale, la cui scarsa e inefficace attuazione costituisce un problema di lunga data; che tali lacune attuative sono una minaccia per lo sviluppo sostenibile, hanno ripercussioni transfrontaliere negative sull'ambiente e sulla salute umana e comportano considerevoli costi socioeconomici; che, inoltre, le lacune attuative pregiudicano la credibilità dell'UE;
- E. considerando che i progressi volti al conseguimento degli obiettivi per il 2020 sono stati finora eterogenei: è improbabile che l'obiettivo 1 (proteggere il capitale naturale) sia conseguito ma è probabile che lo siano alcuni dei sotto-obiettivi nell'ambito dell'obiettivo 2 (economia a basse emissioni di carbonio ed efficienza nell'impiego delle risorse), e vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo 3 (ridurre le pressioni legate all'ambiente e i rischi per la salute umana);
- F. considerando la persistente mancanza di attuazione della legislazione e di integrazione della conoscenza specialistica nel processo decisionale politico in ambiti quali la qualità dell'aria, il rumore ambientale e l'esposizione a sostanze chimiche, con gravi minacce per la salute e una riduzione della qualità e dell'aspettativa di vita dei cittadini dell'UE;
- G. considerando che i dati più recenti pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente confermano le tendenze generali descritte sopra per ogni obiettivo tematico, ma segnalano anche un rallentamento dei progressi in alcuni ambiti; che in alcuni casi, come per le emissioni di gas a effetto serra e l'efficienza energetica, le previsioni relative al raggiungimento dei sotto-obiettivi non sono state modificate da queste nuove tendenze;

(?) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 115.

Martedì 17 aprile 2018

- H. considerando che vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo relativo alle emissioni di ammoniaca e che è improbabile che l'obiettivo in materia di consumo di suolo sia raggiunto;
- I. considerando che esiste molta incertezza in merito all'attuazione a causa della mancanza di indicatori e delle limitazioni degli indicatori esistenti; che le lacune di conoscenza continuano a ostacolare i progressi su tre livelli: comprensione del rischio, elaborazione di una politica adeguata per la gestione e la riduzione del rischio, monitoraggio dell'efficacia delle politiche;
- J. considerando che spesso la conoscenza esiste ma non viene utilizzata nella definizione delle politiche o trasferita alle parti incaricate dell'attuazione; che spesso ciò è dovuto a un'assenza di volontà politica e a interessi opposti che non sono percepiti come coerenti con il PAA o con gli obiettivi della politica ambientale in generale; che la prosecuzione della crescita economica dipende anch'essa da un ambiente pulito;
- K. considerando che la sinergia tra gli strumenti ad alto livello della politica dell'Unione e il PAA deve essere migliorata per conseguire gli obiettivi del programma;
- L. considerando che i finanziamenti ad alcuni livelli sono inadeguati per la corretta attuazione del 7° PAA; che i finanziamenti a livello dell'UE talvolta non sono riusciti a ottenere i risultati attesi, il che in svariati casi è dipeso da un'inadeguata gestione finanziaria piuttosto che da una mancanza di denaro;
- M. considerando che l'ambito di applicazione del 7° PAA è pertinente per le attuali esigenze nel settore della politica ambientale, sebbene molti portatori d'interesse raccomandino l'aggiunta di nuovi sotto-obiettivi per aumentare la pertinenza del programma in futuro;
- N. considerando che i portatori d'interesse esprimono inoltre una preferenza per un PAA meno complesso e più mirato;
- O. considerando che vi è un sostegno generale a favore di un 8° PAA;

Conclusioni principali

1. ritiene che il 7° PAA abbia un valore aggiunto e un'influenza positiva sulle politiche ambientali a livello dell'UE e degli Stati membri, apportando vantaggi ai cittadini, alla natura e agli operatori economici;
2. ribadisce che il 7° PAA ha una visione a lungo termine chiara per il 2050, per offrire un ambiente stabile per investimenti e una crescita sostenibili, entro i limiti ecologici del pianeta;
3. accoglie con favore le tendenze positive del passato riguardo a numerosi sotto-obiettivi del 7° PAA e le prospettive incoraggianti per alcuni degli obiettivi per il 2020;
4. sottolinea, tuttavia, che il potenziale in termini di miglioramenti è ancora elevato e invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a mostrare maggiore volontà politica al più alto livello nell'attuazione del 7° PAA;
5. deplora l'improbabilità di conseguire l'obiettivo prioritario relativo alla protezione, alla conservazione e al rafforzamento del capitale naturale; constatata con preoccupazione, inoltre, che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di ulteriori sforzi immediati e sostanziali;
6. osserva che sono stati compiuti progressi in alcuni ambiti dell'obiettivo prioritario 2, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di energia e clima; rileva tuttavia che occorre fare di più riguardo all'efficienza in materia di risorse; ribadisce il potenziale della direttiva sulla progettazione ecocompatibile⁽⁸⁾ e del regolamento sul marchio di qualità ecologica⁽⁹⁾ ai fini del miglioramento dei risultati ambientali e dell'efficienza delle risorse dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, affrontando, tra l'altro, la questione della durata dei prodotti, della riparabilità, della riutilizzabilità, della riciclabilità, dei contenuti riciclati e del ciclo di vita dei prodotti;

⁽⁸⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

Martedì 17 aprile 2018

7. deplora che il sotto-obiettivo relativo al raggiungimento del buono stato qualitativo dei corpi idrici superficiali entro il 2020 non sarà raggiunto a causa della pressione esercitata dall'inquinamento, dagli interventi sulla morfologia dei corsi d'acqua e dai prelievi eccessivi dovuti alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

8. sottolinea che quelli del 7° PAA sono obiettivi minimi e che occorrono sforzi aggiuntivi notevoli per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

9. ricorda che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e si sono pertanto impegnati a raggiungerne gli obiettivi, e che hanno trasmesso un contributo stabilito a livello nazionale che prevede riduzioni del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l'economia dell'Unione entro il 2030; sottolinea la necessità di integrare pienamente l'obiettivo del 2030 e quello delle emissioni nette nulle a lungo termine in tutte le politiche e i programmi di finanziamento dell'Unione; invita la Commissione a tenere sotto controllo gli obiettivi del quadro per il clima e l'energia, nel contesto del dialogo facilitativo 2018 e delle valutazioni globali quinquennali, e a predisporre una strategia dell'UE per emissioni zero entro la metà del secolo, definendo in tal modo un percorso efficiente sotto il profilo dei costi verso il raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette nulle adottato nel quadro dell'accordo di Parigi;

10. osserva che vi è notevole incertezza in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per la salute umana e il benessere; sottolinea che le lacune in materia di conoscenze e le limitazioni degli indicatori ostacolano l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche;

11. accoglie con favore le iniziative che contribuiscono alla riduzione delle lacune in materia di conoscenze, tra cui: il modello DPSEEA (forze motrici, pressioni, stato, esposizione, effetti, azione) per la comprensione degli elementi che interferiscono con i servizi ambientali; «biomonitoraggio umano» per stimare l'esposizione delle popolazioni umane ai contaminanti e i possibili effetti sulla salute che ne derivano; nonché il modello IPChem (piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche);

12. esprime preoccupazione per il fatto che la conoscenza specialistica e le prove scientifiche non siano sempre idoneamente tenute in considerazione nella definizione delle politiche o trasferite alle parti responsabili dell'attuazione; mette in evidenza la bioenergia, l'olio di palma, i prodotti fitosanitari, gli interferenti endocrini, la produzione e il consumo alimentari, gli OGM, la pianificazione e progettazione urbane, l'inquinamento atmosferico e acustico e i rifiuti alimentari urbani come esempi di ambiti in cui le prove scientifiche dei rischi per la salute umana e l'ambiente sono state trascurate nei dibattiti pubblici e politici; ritiene che ampie conoscenze scientifiche, come pure l'adesione al principio di precauzione in mancanza di dati scientifici sufficienti, dovrebbero orientare un processo decisionale politico responsabile; ricorda l'importanza dei pareri scientifici delle agenzie dell'UE in tale contesto; sottolinea che altri principi guida del diritto e della politica dell'UE in materia di ambiente includono il principio «chi inquina paga», l'azione preventiva e la correzione del danno ambientale alla fonte;

13. condanna il mancato rispetto da parte della Commissione dei termini fissati dalla legge per elaborare i criteri armonizzati basati sul rischio per l'individuazione degli interferenti endocrini e per rivedere il regolamento (CE) n. 1223/2009⁽¹⁰⁾ («regolamento sui cosmetici») per quanto riguarda gli interferenti endocrini; invita la Commissione a effettuare immediatamente la revisione del regolamento sui prodotti cosmetici riguardo agli interferenti endocrini; si rammarica del fatto che la mancata realizzazione di progressi sufficienti sugli interferenti endocrini comporta rischi per la salute dei cittadini e ostacola il raggiungimento dell'obiettivo prioritario 3 del 7° PAA;

14. deplora che non vi siano progressi per quanto riguarda lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, la promozione di cicli di materiali non tossici e la riduzione dell'esposizione a sostanze dannose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze pertinenti che destano forti preoccupazioni, comprese quelle con proprietà di interferenza endocrina, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze «candidate», come stabilito nel 7° PAA; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli effetti combinati delle sostanze chimiche siano affrontati in modo efficace in tutta la normativa pertinente dell'Unione, con enfasi particolare sui rischi per i bambini derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose; accoglie con favore la strategia della Commissione sulla plastica e ne chiede una rapida attuazione; ribadisce, a tale proposito, che la promozione di cicli di materiali non tossici è essenziale per lo sviluppo di un solido mercato delle materie prime secondarie;

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Martedì 17 aprile 2018

15. evidenzia che la scarsa integrazione delle preoccupazioni ambientali in altri settori strategici è una delle cause di fondo delle lacune a livello di attuazione della legislazione e delle politiche ambientali; ritiene che le sinergie tra altri strumenti politici dell'UE ad alto livello (come la politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca (PCP), i fondi strutturali e la politica di coesione) e una migliore coerenza tra le priorità politiche di alto livello rimangono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del 7° PAA; chiede alla Commissione e al Consiglio, in tutte le loro formazioni, di migliorare il coordinamento delle politiche e l'integrazione degli obiettivi del 7° PAA; sottolinea inoltre la necessità di integrare tutti gli aspetti in sospeso del 7° PAA in strumenti ad alto livello, incluso il semestre europeo;

16. pone in evidenza che il potenziale per introdurre nuovi meccanismi finanziari a favore della conservazione della biodiversità al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti per il 2020 è limitato dall'orizzonte temporale dell'attuale quadro finanziario (QFP); chiede, a tale proposito, di sfruttare al massimo le risorse nell'ambito dell'attuale QFP, compresi il programma LIFE, la PAC e i fondi strutturali, e di includere i nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità nel prossimo QFP;

17. accoglie con favore i miglioramenti nella PCP e nella politica di coesione, che vedono rafforzata la loro coerenza con il 7° PAA; deplora, tuttavia, che, nonostante i miglioramenti apportati al quadro normativo, la PCP continui a risentire dell'attuazione carente; ricorda l'importanza di stock ittici sani;

18. riconosce che la PAC ha progressivamente integrato questioni ambientali ma continua a porre sfide per il conseguimento degli obiettivi del PAA, in particolare in merito alla produzione ad alta intensità di risorse e alla biodiversità; ricorda che la PAC ha il difficile compito di prevenire il degrado ambientale causato da pratiche agricole inadeguate (come l'uso di biocarburanti non sostenibili), dall'intensificazione insostenibile dell'agricoltura e dall'abbandono delle terre, garantendo al contempo una migliore qualità e una maggiore quantità di prodotti alimentari e materie prime agricole per una popolazione mondiale in costante crescita; sottolinea che ulteriori iniziative e il sostegno a favore di metodi agricoli rispettosi dell'ambiente, compresa la rotazione delle colture e piante fissatrici di azoto, sono essenziali e devono prendere in considerazione l'agricoltura e gli agricoltori come parte della soluzione;

19. sottolinea che la protezione e il rafforzamento della sicurezza alimentare a lungo termine mediante la prevenzione dei danni causati all'ambiente e il passaggio verso un sistema alimentare sostenibile che fornisca prodotti alimentari a prezzi ragionevoli dovrebbero essere priorità fondamentali di una PAC riformata; sottolinea che tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante una gestione sostenibile delle risorse naturali e interventi politici che garantiscano la protezione degli ecosistemi;

20. ricorda che, nel contesto dei cambiamenti climatici e della crescita della popolazione mondiale, l'aumento della domanda dettata da regimi alimentari ricchi di proteine animali sta esercitando considerevoli pressioni ambientali sui terreni agricoli e su ecosistemi sempre più fragili; sottolinea altresì che i regimi alimentari con quantità eccessive di grassi animali sono sempre più legati al carico delle malattie non trasmissibili;

21. ricorda l'impegno della Commissione per il 2016 volto a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle iniziative dell'UE; riconosce che tale impegno manca di una strategia chiara e di proposte concrete relative a strutture istituzionali e a un quadro di governance in grado di garantire l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle proposte legislative dell'UE e nella loro attuazione ed esecuzione; ritiene importante che l'Unione europea si impegni pienamente, come apripista, a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030; sottolinea inoltre che il 7° PAA è uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22. prende atto dell'elevata qualità dell'acqua potabile nell'UE; si attende che la revisione della direttiva 98/83/CE⁽¹¹⁾ (direttiva sull'acqua potabile) fornisca i necessari aggiornamenti al presente quadro giuridico; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a integrare ulteriormente gli obiettivi dell'UE in materia di acqua in altre politiche settoriali nell'ambito del PAA, in particolare nella PAC;

23. accoglie con favore i miglioramenti introdotti da alcuni progetti finanziati dall'UE, ma esprime rammarico per le opportunità perse di conseguire risultati migliori, come evidenziato dalla Corte dei conti europea; sottolinea che il QFP post 2020 deve essere orientato verso lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della politica ambientale nell'insieme dei meccanismi di finanziamento e delle linee di bilancio; sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti verdi, l'innovazione e la crescita sostenibile con nuovi strumenti di finanziamento, sia pubblici che privati, e approcci diversi alla politica attuale degli investimenti, come la progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente al fine di realizzare la visione a lungo termine del 7° PAA; ritiene che a tutti i fondi strutturali e di investimento dell'UE dovrebbero applicarsi criteri di sostenibilità chiaramente definiti e obiettivi basati sulle prestazioni; chiede che venga fatto un uso più efficace e mirato dell'attuale QFP e dei fondi nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo regionale e che i problemi sopra citati dalla Corte dei conti siano affrontati con urgenza; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la prosecuzione e un eventuale incremento dell'assegnazione di risorse di bilancio dell'UE a favore di azioni riguardanti l'ambiente e i cambiamenti climatici;

⁽¹¹⁾ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

Martedì 17 aprile 2018

24. deplora le persistenti carenze nel trattamento delle acque reflue urbane in diverse regioni europee; sottolinea il potenziale del trattamento e riutilizzo delle acque reflue per alleviare situazioni di stress idrico, ridurre i prelievi d'acqua diretti, produrre biogas e garantire una migliore gestione delle risorse idriche in particolare attraverso l'irrigazione per l'agricoltura; attende con interesse la proposta legislativa sul riutilizzo delle acque reflue, che sarà presentata all'inizio del 2018 dalla Commissione;

25. osserva che le principali minacce per la salute sono più evidenti nelle aree urbane ma riguardano anche le zone periferiche e gli agglomerati suburbani, e che si stima che entro il 2020 l'80 % della popolazione vivrà in aree urbane e suburbane; sottolinea il fatto che le emissioni di inquinanti atmosferici, combinate con una pianificazione e infrastrutture inadeguate, producono conseguenze drammatiche sul piano economico, sociale, ambientale e della salute pubblica; osserva che l'inquinamento atmosferico provoca già oltre 400 000 decessi prematuri nell'UE⁽¹²⁾ e che i costi esterni relativi alla salute vanno da 330 a 940 miliardi di EUR;

26. sottolinea che nell'Unione sono almeno 10 000 le morti premature causate da patologie indotte dal rumore e che nel 2012 pressoché un quarto della popolazione dell'UE è stato esposto a livelli di rumore superiori ai valori limite; chiede agli Stati membri di affrontare in via prioritaria il monitoraggio dei livelli di rumore conformemente alla direttiva 2002/49/CE⁽¹³⁾, a garanzia del rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno e interno;

27. accoglie con favore i progressi compiuti nella riduzione di determinati inquinanti atmosferici soprattutto nelle aree urbane, ma deplora il persistere di problemi relativi alla qualità dell'aria, cui le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall'agricoltura contribuiscono in maniera significativa; accoglie con favore il pacchetto sulla mobilità pulita presentato dalla Commissione nel novembre 2017 e la strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel 2016, che potrebbero spianare la strada verso una mobilità a basse emissioni nell'UE;

28. accoglie con favore i progressi realizzati riguardo al pacchetto legislativo sull'economia circolare; esorta tutte le parti a impegnarsi per raggiungere un accordo con obiettivi ambiziosi;

Raccomandazioni

29. invita gli Stati membri a valutare i progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi del 7° PAA e a riorientare le proprie azioni ove necessario; esorta gli Stati membri a rendere pubblici i risultati;

30. invita la Commissione a provvedere affinché le nuove proposte legislative diano piena attuazione agli obiettivi e alle misure del 7° PAA;

31. invita la Commissione a garantire l'inclusione attiva delle organizzazioni della società civile nella valutazione dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE;

32. chiede alle istituzioni e alle agenzie dell'UE competenti di dare priorità alla ricerca e colmare le lacune in materia di conoscenza nei seguenti ambiti: effetti soglia (punti di non ritorno) sotto il profilo ecologico, paradigma dell'economia circolare, effetti combinati delle sostanze chimiche, nanomateriali, metodi di identificazione dei pericoli, impatti delle microplastiche, interazione tra rischi sistemici e altri determinanti della salute, uso del suolo e dei terreni e specie alloctone invasive;

33. accoglie con favore il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali in quanto meccanismo positivo per migliorare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di ambiente in grado di contribuire al monitoraggio dell'attuazione del 7° PAA, come già sottolineato nella sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE; ritiene che il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dovrebbe coinvolgere pienamente tutte le parti interessate, compresa la società civile, e coprire l'intero campo di applicazione degli obiettivi prioritari tematici del PAA;

34. invita l'Unione e gli Stati membri e ad abbandonare rapidamente e definitivamente le sovvenzioni dannose per l'ambiente;

35. chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare e coordinare gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la validazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale affinché contribuiscano alla realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 del 7° PAA;

⁽¹²⁾ Relazione AEA n. 13/2017 dell'11 ottobre 2017 sulla qualità dell'aria in Europa nel 2017.

⁽¹³⁾ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GUL 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Martedì 17 aprile 2018

36. sollecita la Commissione e gli Stati membri a fare di più per migliorare le basi cognitive e scientifiche delle politiche ambientali dell'UE aumentando l'accessibilità dei dati per i cittadini e favorendo il coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica;
37. chiede alle istituzioni dell'UE, nonché ai governi nazionali e regionali, se del caso, di utilizzare appieno le conoscenze specialistiche disponibili in merito ai rischi per l'ambiente e la salute umana in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche;
38. chiede un miglioramento del sistema di autorizzazione dei pesticidi nell'UE, sulla base di studi scientifici valutati inter pares e della piena trasparenza in merito al grado di esposizione umana e ambientale e ai rischi per la salute; invita a migliorare le norme per il controllo dei pesticidi e gli obiettivi specifici per ridurne l'uso; prende atto della comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2017 sull'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici» (C(2017)8414);
39. chiede che siano messe a disposizione sufficienti risorse umane e materiali in modo che le agenzie dell'UE possano svolgere i loro compiti e fornire dati, analisi e prove scientifici della migliore qualità;
40. invita la Commissione a garantire che le azioni a lungo termine necessarie a raggiungere l'obiettivo di un ambiente non tossico siano identificate entro il 2020;
41. chiede alle pertinenti agenzie dell'Unione e alla Commissione di aumentare la quantità e la qualità degli indicatori utilizzati per monitorare i progressi; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare alla produzione e raccolta di nuovi dati al fine di creare nuovi indicatori e migliorare quelli esistenti;
42. chiede che la questione dell'attuazione figurì, quale elemento ricorrente, tra le priorità e i programmi del trio di presidenza, sia dibattuta durante il Consiglio «Ambiente» almeno una volta l'anno, eventualmente in una sessione del Consiglio che si occupi appositamente di attuazione, e sia integrata da un altro forum in cui siano coinvolti anche il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni; chiede che siano organizzate sessioni congiunte del Consiglio per trattare l'attuazione delle questioni intersettoriali orizzontali, delle sfide comuni e delle questioni emergenti con possibili effetti transfrontalieri;
43. chiede che la piena attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità sia intensificata senza indugio;
44. chiede che i progetti infrastrutturali, in particolare quelli relativi alla TEN-T, tengano pienamente conto degli impatti ambientali a livello regionale e di progetto; osserva che riveste importanza anche la coerenza tra diverse politiche ambientali; sottolinea l'importanza di prendere in considerazione l'ambiente e la biodiversità nei progetti infrastrutturali per la produzione di energia rinnovabile idroelettrica e marina;
45. sollecita gli Stati membri a compiere sforzi maggiori per preservare l'uso e l'integrità delle riserve di acqua dolce data l'incertezza che circonda la possibilità di raggiungere il sotto-obiettivo stabilito a questo riguardo nel 7° PAA; invita gli Stati membri a rimediare in via prioritaria al cattivo stato delle acque superficiali poiché gli obiettivi in questo settore probabilmente non saranno raggiunti entro il 2020; invita le autorità competenti negli Stati membri ad affrontare le pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, eliminando all'origine le fonti di inquinamento delle acque, stabilendo aree interdette alle derivazioni idroelettriche e garantendo il mantenimento dei flussi ecologici lungo le aste fluviali; invita la Commissione a non ritardare nell'elaborazione della valutazione di conformità per il secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, adottati dagli Stati membri ai sensi della direttiva quadro sulle acque;
46. esorta a riformare ulteriormente la PAC per allineare gli obiettivi di produzione alimentare sostenibile a quelli della politica ambientale, compresi gli obiettivi in materia di biodiversità, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare adesso e in futuro; sottolinea la necessità di una politica agricola intelligente fortemente impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all'acqua, alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche; chiede una politica integrata, improntata a un approccio più mirato e ambizioso ma flessibile, in cui la concessione del sostegno al settore agricolo sia legata sia alla sicurezza alimentare che alla realizzazione di risultati ambientali; invita gli Stati membri a riconoscere l'agroforestazione come area di interesse ecologico in conformità con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013⁽¹⁴⁾; invita la Commissione a provvedere affinché le pratiche agricole a vantaggio dell'ambiente ricevano un sostegno adeguato in qualsiasi eventuale revisione futura della PAC;

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Martedì 17 aprile 2018

47. invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la diffusione di soluzioni alle sfide ambientali, in particolare laddove le soluzioni tecniche esistano ma non siano ancora state impiegate completamente, come nel caso della riduzione dell'ammoniaca in agricoltura;
48. invita la Commissione a migliorare in maniera significativa il volume, l'utilizzo e la gestione dei fondi dell'UE per gli obiettivi del PAA; chiede di migliorare il monitoraggio, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto; chiede l'integrazione delle questioni climatiche e di altre considerazioni ambientali nel bilancio dell'UE;
49. invita la Commissione a sviluppare senza indugio una strategia quadro generale e completa riguardo all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE, che si occupi di tutti gli ambiti politici e comprenda un meccanismo di riesame per la valutazione dei progressi nell'attuazione; chiede alla Commissione di istituire una verifica di tutte le nuove politiche e normative alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di garantire piena coerenza politica nell'attuazione di tali obiettivi;
50. invita la Commissione a garantire, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, come ad esempio le procedure di infrazione, l'attuazione del diritto dell'UE esistente e a provvedere affinché gli Stati membri rispettino pienamente gli obiettivi del 7° PAA;
51. accoglie con favore le relazioni speciali e gli audit sul rendimento della Corte dei conti e invita quest'ultima ad analizzare altri ambiti pertinenti per il PAA che non sono stati inclusi finora nel programma di lavoro;
52. invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a fornire orientamenti idonei affinché i fondi dell'UE siano più accessibili, anche per progetti locali, in particolare in merito alle infrastrutture verdi, alla biodiversità e alle direttive Uccelli e Habitat;
53. invita gli Stati membri a provvedere alla piena attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria; chiede alle autorità regionali di fornire un quadro di sostegno, in particolare riguardo alla pianificazione urbana e alla definizione delle politiche locali, al fine di migliorare i risultati in materia di salute in tutte le zone, e in particolare in quelle più gravemente colpite;
54. sollecita le autorità nazionali e regionali competenti ad adottare piani comprensivi di misure credibili per porre fine al problema del superamento dei valori limite giornalieri e annuali fissati dalla normativa UE sulle polveri sottili e ultrasottili negli agglomerati dove la qualità dell'aria è scarsa; sottolinea che ciò è essenziale per realizzare gli obiettivi prioritari n. 2, n. 3 e n. 8 del 7° PAA;
55. propone le azioni seguenti per migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane: istituzione di zone a basse emissioni; promozione di strutture e servizi per la condivisione delle autovetture e dei tragitti; progressiva eliminazione del trattamento fiscale preferenziale per veicoli altamente inquinanti; introduzione di «bilanci per la mobilità» per i dipendenti in alternativa alle autovetture aziendali; applicazione di politiche di parcheggio che riducano i volumi di traffico nelle zone congestionate; miglioramento delle infrastrutture per incoraggiare l'uso delle biciclette e aumentare i collegamenti multimodali, oltre a migliorare la sicurezza degli spostamenti in bicicletta; creazione di zone pedonali;
56. chiede una migliore pianificazione e sviluppo urbani agli opportuni livelli di governance per adeguare quanto prima le infrastrutture per veicoli puliti ed elettrici, ad esempio installando punti di ricarica, e per realizzare benefici per l'ambiente e la salute, come la riduzione dell'effetto «isola di calore» e l'aumento dell'attività fisica, ad esempio rafforzando le infrastrutture verdi e recuperando aree industriali abbandonate o degradate; riconosce che tali misure consentirebbero di migliorare la qualità dell'aria, combattere le malattie e la mortalità prematura causata dall'inquinamento, nonché di progredire verso una mobilità a zero emissioni;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza intermodale equa nonché la transizione verso modi di trasporto sostenibili;
58. invita la Commissione a proporre, al più tardi entro il 2019, un programma d'azione ambientale generale dell'Unione per il periodo successivo al 2020, come prescritto dall'articolo 192, paragrafo 3, TFUE; evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità democratica nel monitoraggio della politica dell'UE; sottolinea pertanto che il prossimo PAA dovrebbe includere tappe intermedie misurabili e basate sui risultati;

Martedì 17 aprile 2018

59. invita la prossima Commissione a dedicare un ambito prioritario della prossima legislatura allo sviluppo sostenibile, alla protezione ambientale e climatica in generale e agli obiettivi del 7° PAA e di un futuro 8° PAA in particolare;

o

o o

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Agenzia europea dell'ambiente e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
